

COMUNE DI ARCADE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

SULL'UTILIZZO DEI MEZZI DI
PROPRIETA' COMUNALE
PER IL TRASPORTO UTENTI.

-Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2005: "Approvazione Regolamento sull'utilizzo dei mezzi di proprietà comunale per il trasporto utenti"

ART. 1 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari del servizio e possono quindi presentare domanda di trasporto con il mezzo comunale:

- le persone residenti nel territorio comunale che abbiano difficoltà motorie dovute a disabilità, a vecchiaia o a problemi contingenti, laddove non sia necessario un intervento di emergenza sanitaria (ambulanza, croce verde, ecc.) e qualora siano privi di una rete familiare e/o parentale in grado di rispondere ai bisogni.

ART. 2 – AUTISTI

I mezzi potranno essere guidati da:

- a) Lavoratori Socialmente Utili che prestino servizio presso questa Amministrazione;
- b) Personale rientrante nel progetto di reinserimento lavorativo anziani;
- c) Dipendenti comunali;
- d) Volontari autorizzati dalla Giunta Comunale.

ART. 3 – COPERTURA ASSICURATIVA

Sarà garantita adeguata copertura assicurativa ai fornitori ed ai fruitori del servizio.

ART. 4 – MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta per l'utilizzo del mezzo va rivolta all'Ufficio Servizi Sociali nell'orario d'ufficio almeno 7 giorni prima della data di utilizzo in modo da consentire un'adeguata programmazione.

Qualora pervenissero più richieste per lo stesso giorno, sarà cura dello stesso Ufficio valutare le priorità a seconda dell'entità del bisogno.

ART. 5 – LIMITI DEL TRASPORTO

- a) Il servizio di trasporto è effettuato per motivi medico-sanitari e riabilitativi presso presidi ospedalieri, ambulatori medici e strutture riabilitative rientranti nel territorio dell'ULSS 9 o fuori ULSS purché non distino più di 25 Km da Arcade;
- b) E' ammessa deroga ai limiti di cui al punto a) solo in casi eccezionali, dopo attenta valutazione da parte dell'assistente sociale, e comunque per non più di 2 volte l'anno per persona.
- c) I minori e le persone non autosufficienti dovranno essere accompagnati da un familiare.
- d) Il trasporto è vincolato alla disponibilità materiale del mezzo e dell'autista, qualora uno dei due non fosse disponibile verrà data immediata comunicazione agli utenti che non potranno in nessun caso richiedere rimborsi al Comune.

ART. 6 – CONTRIBUTO PER LE SPESE

Il rimborso per le spese sostenute per il trasporto viene regolamentato come segue.

Tariffa

Per i trasporti di cui all'art. 5

- punto a): - € 10,00 per ogni uscita più rimborso chilometrico di € 0,20 a km.
- punto b): - € 10,00 orari più rimborso chilometrico di € 0,20 a km.

Fasce di contribuzione

Il rimborso sarà proporzionato alla fascia ISEE di appartenenza come sotto descritto:

ISEE	DA	A	CONTRIBUZIONE
€	0	8.500,00	10%
€	8.500,01	10.500,00	20%
€	10.500,01	12.500,00	40%
€	12.500,01	15.000,00	60%
€	15.000,01	17.000,00	80%
€	17.000,01		100%

Qualora l'utente non sia interessato a far conoscere la propria situazione reddituale sarà chiamato a contribuire nella misura intera.

I minori potranno utilizzare il Servizio gratuitamente qualora i trasporti siano previsti da progetti di sostegno scolastico o dai servizi Ulss.

I rimborsi saranno richiesti tramite bollettino di Conto Corrente Postale ogni bimestre.